



Disposizioni Easy Cyber Insurance

Edizione 8.2020

A. L'essenziale in breve

A.1. Modello assicurativo

La Easy Cyber Insurance comprende un'assicurazione di protezione giuridica per i rischi di Internet e un'assicurazione nell'ambito di recupero dati e rimozione di virus.

Swisscom (Svizzera) SA (di seguito indicata come «Swisscom») ha stipulato con AXA-ARAG Protezione giuridica SA un contratto di assicurazione collettiva. AXA-ARAG Protezione giuridica SA (di seguito indicata come «AXA-ARAG») è l'assicuratore della copertura di protezione giuridica per i rischi di Internet, mentre per le prestazioni nell'ambito di recupero dati e rimozione di virus si avvale a sua volta delle prestazioni di AXA Assicurazioni SA (provider e assicuratore). Swisscom riveste il ruolo di stipulante.

Chi in veste di privato (ovvero persona fisica, non azienda) detiene presso Swisscom un rapporto obbligatorio di durata (ad es. un abbonamento) può aderire all'assicurazione collettiva mediante stipulazione di un contratto di affiliazione con Swisscom. Il cliente diviene così persona assicurata, con un diritto di azione diretta nei confronti di AXA-ARAG. La liquidazione dei sinistri avviene in modo bilaterale tra il cliente e AXA-ARAG. Swisscom informa la persona assicurata e risponde nei confronti del cliente per negligenza, errori o informazioni inesatte fornite in sede di consulenza per la stipulazione del contratto di affiliazione.

A.2. Chi è assicurato?

Le persone assicurate sono i clienti di Swisscom che aderiscono all'assicurazione collettiva mediante stipulazione di un contratto di affiliazione, nonché le persone con essi conviventi nella stessa economia domestica. L'assicurazione copre esclusivamente le persone che hanno il proprio domicilio civile in Svizzera.

Ai fini della protezione giuridica per i rischi di Internet, il cliente è assicurato anche nella sua veste di lavoratore dipendente. Per il recupero dati e la rimozione di virus, l'assicurazione copre esclusivamente le persone private e i loro dispositivi elettronici utilizzati a scopo privato. In entrambi i casi non sono assicurati gli eventi in relazione ad attività professionale o lucrativa indipendente.

A.3. Inizio e durata

La Easy Cyber Insurance è valida per un periodo di 365 giorni a partire dall'entrata in vigore del contratto di affiliazione (durata contrattuale minima). I dettagli a riguardo sono regolamentati alle disposizioni D.3. e D.4.

A.4. Validità territoriale ed estensione dell'assicurazione

L'assicurazione è operante in tutto il mondo. Un sinistro o l'esigenza di assistenza giuridica sono assicurati se la loro causa e/o l'evento generatore insorgono durante la validità del contratto per il rischio in questione.

La «Easy Cyber Insurance» comprende i seguenti moduli:

- un'assicurazione di protezione giuridica per i rischi di Internet (si veda più avanti nella sezione B) negli ambiti di conti online e carte di credito (B.1.1.), mobbing online e diritti d'autore (B.1.2.), shopping online (B.1.3.) e
- un'assicurazione per il recupero dei dati e la rimozione di virus (si veda più avanti nella sezione C).

La sezione D contiene le disposizioni comuni.

B. Assicurazione di protezione giuridica per i rischi di Internet

B.1. Casi assicurati

B.1.1. Conti online e carte di credito

Protezione giuridica

- ✓ Verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese di cancellazione o modifica di dati in Internet.
- ✓ Verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese nei confronti di terzi nonché eventualmente presentazione di una denuncia penale.
- ✓ Verifica del diritto e supporto in caso di controversie derivanti da contratti con società svizzere emittenti di carte di credito svizzere in relazione all'abuso di carte di credito.

Eventi assicurati

- ✓ Acquisizione illecita delle cose e dei dati assicurati da parte di terzi (ad es. mediante skimming, hacking o furto).
- ✓ Uso illecito di carte di credito, carte di debito, carte cliente o schede SIM.
- ✓ Uso illecito di conti online.
- ✓ Impiego illecito di elementi di identità e di autenticazione (abuso di identità).

L'assicurazione copre

L'assicurazione copre le seguenti cose, utilizzate a titolo privato, appartenenti alle persone assicurate:

- ✓ carte di credito, carte di debito, carte cliente o schede SIM;
- ✓ conti online (ad es. e-banking, mobile banking come TWINT, shop online, account di posta elettronica ecc.);
- ✓ elementi di identità e di autenticazione (ad es. dati di login o dati e documenti di identità).

L'assicurazione non copre

- × Criptovalute e crypto-wallet.
- × I danni causati da persone che convivono con la persona assicurata nella stessa economia domestica.
- × I danni conseguenti al pagamento di riscatti a scopo di estorsione o a pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del falso nipote ecc.).
- × I costi per abbonamenti e contributi di adesione.
- × I costi per danni legati a un utilizzo a scopi professionali.

Obblighi a carico del cliente

In caso di acquisizione illecita o di sospetto di abuso di cose e dati assicurati, l'offerente in questione (ad es. emittente della carta di credito) deve essere subito informato. Deve inoltre essere disposto il blocco immediato.

B.1.2. Mobbing online e diritti d'autore

Protezione giuridica

- ✓ Verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese legali.
- ✓ Richiesta di interrompere gli attacchi lesivi della personalità, dietro minatoria di conseguenze legali.
- ✓ Presentazione di una denuncia in sede penale.
- ✓ Avanzamento di pretese di rimozione, omissione e risarcimento danni nei confronti dell'autore degli attacchi e del gestore di un sito web in caso di violazioni della personalità.
- ✓ Difesa contro le pretese di risarcimento danni e difesa in sede penale nell'ambito del diritto d'autore (copyright) e in caso di condivisione di contenuti illeciti.
- ✓ Tutela degli interessi in sede civile in caso di controversie contrattuali.
- ✓ Mediazione tra le parti della controversia.

L'assicurazione copre

- ✓ Lesione della personalità delle persone assicurate a seguito di offese, diffamazione o calunnia. Tale lesione della personalità deve essere riconoscibile da terzi e deve essere commessa attraverso media elettronici (ad es. cyber-mobbing).
- ✓ Violazioni della personalità legate alle attività lavorative principali o secondarie delle persone assicurate.
- ✓ Violazione dei diritti di autore in relazione a Internet.
- ✓ Diffusione di contenuti illeciti in Internet da parte delle persone assicurate.
- ✓ Pubblicazione di immagini private delle persone assicurate da parte di un terzo in Internet. Ciò deve avvenire contro la volontà delle persone assicurate.

L'assicurazione non copre

- × Violazioni della personalità come conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi.
- × Violazioni della personalità in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate.
- × Condivisione di contenuti illeciti in rapporto con crimini di cui la persona assicurata è accusata in sede di procedimento penale – ivi incluse le conseguenze in materia di diritto civile e amministrativo.

B.1.3. Shopping online

Protezione giuridica

- ✓ Verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese nei confronti di venditori e fornitori, nonché verso i gestori di piattaforme.

Eventi assicurati

- ✓ Cose mobili (ad es. oggetti come un televisore) e download che, 30 giorni dopo la scadenza dell'ultima data di consegna comunicata, non sono stati consegnati o sono stati consegnati solo in parte.
- ✓ Cose mobili che non sono state consegnate secondo l'ordinazione, non nello stato pattuito o in cattivo stato. La copertura assicurativa è operante al massimo per 30 giorni a partire dalla ricezione dell'oggetto. Le peculiarità che derivano dalla natura stessa della cosa non costituiscono una carenza (ad es. ombreggiatura di pelli, colore e struttura di prodotti in legno).



L'assicurazione copre

- ✓ Cose mobili destinate all'uso privato che sono state acquistate da una persona assicurata in shop online o su piattaforme di vendita online.
- ✓ Download destinati all'uso privato (ad es. film, e-book e programmi di software).

L'assicurazione non copre

- × Valori pecuniari del datore di lavoro o degli ospiti.
- × Oggetti virtuali (ad es. cose comprate all'interno di app o di giochi).
- × Merci deperibili, medicinali e integratori alimentari, armi, piante, animali e veicoli soggetti a immatricolazione (veicoli a motore, natanti e aeromobili).
- × Cose mobili acquistate o vendute per scopi commerciali.
- × Danni a cose che sono state acquistate per essere rivendute o per l'utilizzo commerciale/professionale.
- × Carenze in programmi di software.
- × Danni consequenziali di ogni genere.
- × Spese per servizi e viaggi (ad es. hotel, voli).

Obblighi a carico del cliente

Le persone assicurate hanno l'obbligo di verificare lo stato degli oggetti assicurati. Qualora si riscontri una carenza, questa deve essere notificata al venditore, al fornitore o al gestore della piattaforma in maniera tempestiva, ovvero entro il termine vigente indicato nelle condizioni di vendita.

B.2. Prestazioni e costi in caso di evento assicurato

Nei casi assicurati, AXA-ARAG si fa carico delle spese per le prestazioni elencate fino a concorrenza della somma assicurata di CHF 20 000.– per caso giuridico e contratto di affiliazione, senza franchigia. Le prestazioni erogate dal Servizio giuridico di AXA-ARAG vengono conteggiate con una tariffa oraria di CHF 200.–.

Più casi giuridici derivanti dalla stessa causa e/o dallo stesso evento, ovvero che sono in rapporto con quest'ultimo, sono considerati come costituenti un unico e medesimo caso giuridico. Per ogni caso giuridico le prestazioni vengono addizionate per tutte le persone assicurate e la somma assicurata viene corrisposta al massimo una volta.

Spese assicurate

- ✓ Spese legali per l'intervento di un rappresentante legale, il quale è stato incaricato previo consenso di AXA-ARAG e il cui onorario è stato approvato da quest'ultima.
- ✓ Spese peritali per le necessarie perizie, disposte di comune accordo con AXA-ARAG o da parte di un tribunale.
- ✓ Spese processuali di tribunali e autorità statali a carico delle persone assicurate; sono escluse le spese per decisioni in prima istanza.
- ✓ Indennità ripetibili alla controparte che vengono imposte da un tribunale alle persone assicurate.
- ✓ Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alle persone assicurate in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento (le spese per il fallimento non vengono assunte).
- ✓ Cauzioni da versare in sede penale al fine di evitare la detenzione preventiva. Queste prestazioni vengono erogate alle persone assicurate a titolo di anticipo e devono essere da queste rimborsate.
- ✓ Spese per tribunale arbitrale e di mediazione a carico delle persone assicurate nell'ambito di un procedimento autorizzato da AXA-ARAG.
- ✓ Spese processuali per decisioni ufficiali in prima istanza fino a concorrenza di un importo di CHF 500.– per caso giuridico e anno di assicurazione.
- ✓ Prestazione a titolo di anticipo fino a CHF 5000.– per un difensore a cui hanno fatto ricorso le persone assicurate per la prima audizione in sede penale.
- ✓ Spese di interpretariato fino a CHF 5000.– per i casi giuridici che presentano attinenza con l'estero.
- ✓ Perdita di guadagno fino a CHF 5000.– a seguito di audizioni presso autorità, a condizione che tale perdita possa essere dimostrata.
- ✓ Spese di viaggio relative agli oneri necessari per comparire a udienze all'estero fino a CHF 5000.–.

Spese non assicurate

- × Multe, pene convenzionali e altre prestazioni a carattere punitivo.
- × Risarcimento di danni e riparazione del torto morale.
- × Spese a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile. Qualora Easy Cyber Insurance eroghi tali prestazioni, la persona assicurata sarà tenuta a rimborsarle.
- × Spese per atti pubblici, iscrizioni e cancellazioni in registri pubblici, nonché oneri per esami e autorizzazioni ufficiali di ogni genere.
- × Spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida.
- × Tasse e spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità soprannazionali o internazionali.
- × Spese per far valere provvedimenti senza alcuna possibilità di successo sotto il profilo giuridico o dei fatti, nonché oneri per il recupero di crediti caduti in prescrizione e di crediti fatti valere nei confronti di società commerciali sovraindebitate.

B.3. Esclusioni generali per la protezione giuridica per i rischi di Internet

L'assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata:

- × in tutti gli ambiti giuridici espressamente indicati come non assicurati;
 - × se la prima violazione del diritto o contrattuale, effettiva o presunta, è subentrata prima della stipulazione dell'assicurazione;
 - × nelle controversie con AXA-ARAG nonché
 - a) con gli avvocati e i periti incaricati in un caso giuridico assicurato;
 - b) con il Gruppo AXA e i fornitori di servizi esterni in relazione alle prestazioni derivanti dal presente contratto;
 - × in rapporto diretto o indiretto con crimini di cui la persona assicurata è accusata in sede di procedimento penale – ivi incluse le conseguenze in materia di diritto civile e di diritto amministrativo;
 - × in relazione a crediti e passività ceduti alla persona assicurata o ad essa trasmessi in virtù di diritto successorio in altro modo;
 - × in relazione a qualsiasi attività professionale o lucrativa indipendente;
- L'assicurazione non copre inoltre le controversie giuridiche tra persone assicurate conviventi nella stessa economia domestica.

B.4. Sinistro e indennizzo

B.4.1. Notifica di un caso giuridico

La persona assicurata è tenuta a notificare in maniera tempestiva direttamente ad AXA-ARAG un caso giuridico per il quale essa intende avvalersi di prestazioni coperte, secondo le modalità di seguito riportate.

La persona assicurata deve ottenere l'assenso preventivo da parte di AXA-ARAG prima di avviare un procedimento giudiziario per il quale viene richiesta la copertura assicurativa, ovvero prima di designare un rappresentante legale.

B.4.2. Partecipazione

Dopo la notifica di un caso giuridico, la persona assicurata deve fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie.

B.4.3. Procedura

Dopo aver esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con la persona assicurata i passi successivi da adottare e conduce poi per conto della persona assicurata stessa le trattative per una risoluzione amichevole del caso. Laddove tali trattative rimangano infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere circa la procedura successiva e l'opportunità di procedere in sede giudiziale.

B.4.4. Ricorso a un avvocato

- AXA-ARAG decide se è necessario incaricare un legale.
- AXA-ARAG propone alla persona assicurata un avvocato da essa ritenuto idoneo.
- La persona assicurata conferisce il mandato e le procure necessarie all'avvocato, sollevandolo inoltre dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG. La persona assicurata deve inoltre ottenere dal legale l'impegno a tenere al corrente AXA-ARAG circa gli sviluppi del caso e, in particolare, a mettere a disposizione di AXA-ARAG le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di prendere le opportune decisioni.

B.4.5. Libera scelta dell'avvocato

Nei seguenti casi la persona assicurata ha il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG:

- qualora si renda necessario l'intervento di un rappresentante legale in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo (monopolio dell'avvocato);
- in presenza di conflitti di interessi, ovvero se la controparte della persona assicurata è una società del Gruppo AXA (eccetto AXA-ARAG stessa), oppure se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte.

In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affida il mandato a un rappresentante legale scelto fra tre nominativi indicati dalla persona assicurata. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale o allo stesso studio associato, ovvero essere collegati tra loro sotto altra forma.

B.4.6. Garanzia di assunzione delle spese

AXA-ARAG può fissare una scadenza per la garanzia di assunzione delle spese ai sensi della disposizione B.2., prevedere condizioni e obblighi a carico di tale garanzia, ovvero limitare la stessa solo a una parte del procedimento o a un determinato importo. La comunicazione con cui la persona assicurata notifica all'avvocato l'ottenimento della garanzia di assunzione delle spese non giustifica alcuna richiesta di assunzione del debito.

B.4.7. Accordi transattivi

AXA-ARAG si assume gli impegni a suo carico derivanti da una transazione soltanto se ha dato preventivamente il proprio assenso a tale accordo.

B.4.8. Indennità processuali o ripetibili alla controparte

Le indennità processuali e ripetibili alla controparte che sono state riconosciute alla persona assicurata in sede giudiziale o stragiudiziale devono essere cedute ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da questa erogate.

B.4.9. Scarse prospettive di successo

Se AXA-ARAG si rifiuta di corrispondere le prestazioni per un provvedimento a causa delle scarse prospettive di successo, essa deve motivare tempestivamente per iscritto la soluzione proposta e indicare alla persona assicurata la possibilità di seguire la procedura in caso di divergenze



d'opinione. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione compete in questo caso alla persona assicurata.

B.4.10. Procedura in caso di divergenze d'opinione

Qualora si riscontrino divergenze di opinione circa i provvedimenti da adottare per la risoluzione del caso, la persona assicurata ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. Ciascuna delle parti (ovvero AXA-ARAG e la persona assicurata) deve anticipare la metà dei costi così sostenuti; la parte soccombente sarà poi tenuta a farsi carico della totalità delle spese. Non vengono corrisposte indennità ripetibili alla controparte. Se la persona assicurata non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'inizio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo attraverso l'intervento dell'esperto, ovvero laddove la persona assicurata richieda tale opzione, ad assumere la decisione in luogo dell'esperto stesso è il giudice mediante procedura sommaria presso la sede, ossia il domicilio svizzero di una delle controparti.

B.4.11. Provvedimenti a proprie spese

Se la persona assicurata avvia a proprie spese un processo dopo che l'obbligo di prestazione è stato rifiutato per scarse prospettive di successo, AXA-ARAG si fa comunque carico dei costi sostenuti nell'ambito delle presenti disposizioni laddove la sentenza risulti più favorevole per la persona assicurata rispetto alla soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG o all'esito della procedura arbitrale.

B.4.12. Limitazioni ed esclusioni della responsabilità

AXA-ARAG può incaricare un liquidatore esterno di fornire le prestazioni o limitare le stesse all'assunzione delle spese adeguate. AXA-ARAG non risponde in alcun modo della scelta dell'avvocato o dell'interprete, né del conferimento del relativo incarico, e nemmeno del tempestivo invio di informazioni o somme di denaro.

B.4.13. Liquidazione economica del caso

AXA-ARAG ha il diritto di liberarsi dal proprio obbligo di prestazione mediante compensazione dell'interesse materiale oggetto della controversia.

C. Assicurazione per recupero di dati e rimozione di virus

C.1.1. Casi assicurati

L'assicurazione copre

L'assicurazione copre i provvedimenti necessari per il recupero dei dati archiviati su supporti di memoria e per la rimozione di virus sui dispositivi elettronici assicurati.

L'assicurazione copre esclusivamente i seguenti dispositivi elettronici, utilizzati a titolo privato, appartenenti all'economia domestica assicurata:

- ✓ telefoni mobili, tablet, laptop, PC fissi (desktop), server, console da gioco, fotocamere, chiavette USB;
- ✓ virtual cloud (ripristino di dati, cronologie o backup);
- ✓ supporti di memoria e banche dati (SSD, NAS, SAN/DAS, RAID).

L'assicurazione non copre

- × Dispositivi utilizzati a titolo professionale (ad es. strumenti e attrezzi professionali).
- × Veicoli di ogni tipo, incl. i loro sistemi di archiviazione e computer di bordo.
- × Apparecchi domestici, per la cucina e per il giardinaggio.

Eventi assicurati

- ✓ Danneggiamento fisico del supporto di memoria digitale.
- ✓ Difetto tecnico del supporto di memoria digitale.
- ✓ Attacchi di hacker o contaminazione di un supporto di memoria digitale con virus informatici o software dannosi.

C.2. Prestazioni in caso di evento assicurato

L'assicurazione copre

L'assicurazione copre un numero massimo di due eventi per anno di assicurazione fino a concorrenza di un importo di CHF 3000.– per caso, senza franchigia. Prestazioni assicurate:

- ✓ spese per il recupero di dati danneggiati o andati persi;
- ✓ spese per il reinserimento di dati su dispositivi, banche dati o account su cloud delle persone assicurate;
- ✓ spese per la rimozione di virus o, se ciò non è possibile, per la riconfigurazione del dispositivo. Qualora un dispositivo assicurato resti definitivamente bloccato a seguito di un attacco di virus di tipo keylogger, l'assicurazione copre in questo ambito anche le spese per un apparecchio sostitutivo equivalente (valore attuale, al massimo una volta per anno di assicurazione).

L'assicurazione non copre

- × Spese per danni conseguenti a errori di software (responsabilità del produttore).
- × Spese verificatesi a seguito dell'accesso consapevole da parte di persone assicurate nei sistemi di elaborazione dati di terzi. Rientrano in tale novero ad es. gli attacchi di hacker, l'impiego di software privi di licenza o di programmi idonei alla compromissione dell'ordinamento dei dati elettronici (virus informatici).
- × Spese per danni provocati ai dispositivi elettronici o ai supporti dati stessi.
- × Spese per licenze e diritti di utilizzo, nonché per l'acquisto di programmi e dati.

× Spese per il ripristino di dati con contenuto penalmente perseguibile o di dati acquisiti in modo illecito.

× Spese derivanti dall'utilizzo di dati sottratti da terzi e utilizzati in modo abusivo.

× Il valore intrinseco dei dati perduti o danneggiati.

× I pagamenti dovuti a ricatti a scopo di estorsione per lo sblocco di dati.

× Richieste di risarcimento avanzate da terzi.

Per queste prestazioni alla persona assicurata spetta un diritto di azione diretta nei confronti di AXA Assicurazioni SA, ma non nei confronti di AXA-ARAG.

C.3. Obblighi di diligenza

Le persone assicurate sono responsabili per una corretta conservazione e protezione dei propri dispositivi elettronici e dei propri dati. Sono considerati obblighi di diligenza minimi:

- protezione degli accessi ai dispositivi assicurati (ad es. password, riconoscimento facciale);
- esecuzione degli aggiornamenti di software dei rispettivi produttori;
- programmi antivirus debitamente installati e aggiornati.

In caso di violazione degli obblighi di diligenza, le prestazioni possono essere ridotte o soppresse integralmente nella misura in cui l'insufficiente protezione abbia portato al verificarsi del danno o all'aumento dello stesso.

C.4. Obblighi

I costi per l'erogazione dei provvedimenti vengono assunti soltanto se gli stessi sono stati organizzati o disposti da AXA.

Il cliente deve notificare in maniera tempestiva direttamente ad AXA un sinistro per il quale intende avvalersi di prestazioni, secondo le modalità di seguito riportate.

Dietro richiesta di AXA, il cliente deve motivare per iscritto il proprio diritto.

In caso di violazione colposa di questi obblighi, l'indennizzo può essere ridotto o soppresso integralmente nella misura in cui tale inottemperanza abbia contribuito al verificarsi del danno o abbia inciso sulla sua portata o sul suo accertamento.

Le cose non riparabili devono essere messe a disposizione di AXA su richiesta.

D. Disposizioni comuni

D.1. Premi, canoni, indennità di spese

D.1.1. Premi

Swisscom, in veste di stipulante, è tenuta a pagare ad AXA-ARAG il premio assicurativo dovuto.

D.1.2. Canoni

Il canone è dovuto al momento della stipulazione del contratto di affiliazione. Nel corso della durata contrattuale, Swisscom fattura un canone (con cadenza mensile o bimestrale) al cliente. Il cliente è tenuto a saldare tale fattura entro la data su di essa indicata.

Qualora il cliente non paghi il canone entro i termini previsti, viene diffidato per iscritto sotto comminatoria delle conseguenze della mora a effettuare il pagamento entro 14 giorni. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione dell'assicurazione è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida.

D.1.3. Modifica dell'estensione della copertura o dei canoni

Swisscom ha facoltà di apportare modifiche ai canoni o alle presenti condizioni. Tali variazioni vengono comunicate in forma adeguata alla platea delle persone assicurate. Qualora Swisscom aumenti i canoni in misura tale da comportare un onere complessivo maggiore per il cliente, quest'ultimo può contestualmente recedere in modo anticipato dal contratto fino all'entrata in vigore della modifica senza alcuna conseguenza finanziaria a suo carico. In caso contrario, la modifica è considerata come accettata.

D.1.4. Indennità di spese e partecipazione alle eccedenze

Il cliente prende atto e accetta che Swisscom percepisce per le proprie prestazioni un'indennità di spese pari al 10% del premio netto ed eventualmente (a seconda dell'andamento dei sinistri del contratto di assicurazione collettiva degli ultimi tre anni) metà della partecipazione alle eccedenze (premio lordo contabilizzato meno tutti i costi, i canoni e gli indennizzi).

D.2. Protezione dei dati

Le modalità con cui Swisscom elabora i dati dei clienti e le possibilità di influenza che i clienti stessi detengono a tale riguardo sono stabilite nel documento «Dichiarazione generale di protezione dei dati», consultabile all'indirizzo www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali

Il cliente dichiara il proprio assenso affinché Swisscom inoltri ad AXA-ARAG i dati dei clienti

- di cui AXA-ARAG necessita per finalità statistiche e di controllo;
- di cui AXA-ARAG necessita per il trattamento dei casi giuridici e dei sinistri;



- che, nel corso della durata contrattuale e in occasione della risoluzione del contratto di affiliazione, consentono ad AXA-ARAG di contattare il cliente stesso una volta ciascuno al fine di sottoporre ulteriori soluzioni alla sua attenzione.

AXA-ARAG non fornisce né a Swisscom, né ad AXA Assicurazioni SA informazioni sui casi giuridici, nella misura in cui ciò non sia necessario per la liquidazione del caso stesso.

D.3. Inizio e durata

Il contratto di affiliazione Easy Cyber Insurance è valido per un periodo di 365 giorni a partire dall'entrata in vigore (durata contrattuale minima). Il contratto di affiliazione può essere disdetto da entrambe le parti (Swisscom o cliente) nel rispetto di un termine di preavviso di due mesi, al più presto per la fine della durata contrattuale minima. In assenza di disdetta, il contratto di affiliazione si rinnova tacitamente a tempo indeterminato e può essere disdetto da entrambe le parti per fine mese nel rispetto di un termine di preavviso di due mesi. La disdetta da parte del cliente può pervenire a Swisscom via e-mail o telefonicamente.

La disdetta di un contratto di affiliazione è inoltre possibile da entrambe le parti anche nell'ambito della liquidazione di un sinistro assicurato. In questo caso, la disdetta deve essere data al più tardi all'atto del pagamento dell'indennizzo. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la comunicazione (con riserva del termine ulteriore di notifica ai sensi della disposizione D.5.).

Una disdetta con effetto retroattivo del contratto di affiliazione non è possibile. Qualora una disdetta venga comunque accettata per motivi di correttezza, il contratto di affiliazione viene risolto al più presto con effetto dalla data di notifica del cliente.

Se a seguito della risoluzione definitiva il cliente non ha più nessun abbonamento presso Swisscom, il suo contratto di affiliazione viene risolto automaticamente in maniera contestuale alla scadenza dell'ultimo abbonamento. A partire da tale momento viene perfezionata l'uscita dall'assicurazione collettiva e, con riserva del termine ulteriore di notifica ai sensi della disposizione D.5., si estingue la copertura assicurativa.

D.4. Disdetta straordinaria

Il contratto di affiliazione può essere disdetto in presenza di un particolare motivo importante. Come motivi importanti sono riconosciuti segnatamente:

- trasferimento all'estero del domicilio civile della persona assicurata;
- decesso della persona assicurata.

D.5. Termine di notifica e notifiche di sinistro

La copertura assicurativa non è operante se un sinistro viene notificato oltre tre mesi dopo la risoluzione della Easy Cyber Insurance presso Swisscom, ovvero dopo l'uscita dal contratto collettivo. Qualora si sia verificato un ritardo più esteso senza colpa propria, la notifica del caso può essere recuperata entro 30 giorni da quando è venuto meno il motivo di tale ritardo.

Le notifiche dei casi avvengono attraverso lo Swisscom Cockpit.

D.6. Decadenza dell'obbligo di prestazione

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

D.7. Prescrizione

Le pretese si prescrivono in due anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

D.8. Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è retto dal diritto svizzero. Con riserva di fori giuridici obbligatori, è competente il foro svizzero presso il domicilio o la sede della parte convenuta.